



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio XII - Ambito territoriale della provincia di Siena

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis”;

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in

Piazza G. Matteotti, 30 – 53100 – Siena

e-mail: PEO usp.si@istruzione.it - PEC: uspsi@postacert.istruzione.it - Web: <http://www.uspsiena.it>

C.F.: 80003960525 – Codice IPA: m_pi – Codice AOO: AOOUSPSI

Codici per la fatturazione elettronica Contabilità generale: **URH7RB** - Contabilità ordinaria: **SGUC9B**



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio XII - Ambito territoriale della provincia di Siena

particolare, l'articolo 19, commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che "All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze" e "All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime";

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione 6 maggio 2022, n. 112, con la quale sono stati disciplinati per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO l'articolo 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 106/2021, che prevede "in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, siano assegnati con contratto a tempo determinato, nei limiti delle autorizzazioni ad assumere ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 -bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124";

VISTO l'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede la proroga dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59,

Piazza G. Matteotti, 30 – 53100 – Siena

e-mail: PEO usp.si@istruzione.it - PEC: uspsi@postacert.istruzione.it - Web: <http://www.uspsiena.it>

C.F.: 80003960525 – Codice IPA: m_pi – Codice AOO: AOOUSPSI

Codici per la fatturazione elettronica Contabilità generale: **URH7RB** - Contabilità ordinaria: **SGUC9B**



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio XII - Ambito territoriale della provincia di Siena

comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 21 luglio 2022, n. 188, recante "Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228";
VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 3898 del 24/08/2022 con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie Provinciali per le nomine a tempo determinato (GPS) del personale docente di ogni ordine e grado dell'Ambito territoriale di Siena;

VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 3900 del 24/08/2022, concernente la pubblicazione delle disponibilità utili alle operazioni di conferimento degli incarichi ex art. 5 ter d.l. 228/2021;

CONSIDERATE le istanze, presentate per via telematica dai docenti interessati, relative alla partecipazione alla procedura straordinaria per il conferimento di supplenze annuali in attuazione dell'art. 5 ter del d.l. 228/2021;

TENUTO CONTO delle preferenze di sede espresse dai docenti summenzionati nelle rispettive istanze;

RITENUTO di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a tempo determinato fino al 31.08.2023 ex art. 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sulle sedi individuate dal sistema informativo del Ministero;

DISPONE

1. La pubblicazione dei bollettini, suddivisi per gradi di istruzione, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, relativi agli esiti della procedura straordinaria in attuazione dell'art 5 ter del D.L. 228/2021.
2. I soggetti indicati negli allegati bollettini vengono individuati quali destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato fino al 31.08.2023, per la classe di concorso e presso l'istituzione scolastica specificata nei medesimi allegati.
3. I docenti così individuati, a seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché del superamento di una prova disciplinare, come previsto dal suddetto articolo 59 c. 4, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno essere assunti a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2022.

Piazza G. Matteotti, 30 – 53100 - Siena

e-mail: PEO usp.si@istruzione.it - PEC: uspsi@postacert.istruzione.it - Web: <http://www.uspsiena.it>

C.F.: 80003960525 – Codice IPA: m_pi – Codice AOO: AOOUSPSI

Codici per la fatturazione elettronica Contabilità generale: **URH7RB** - Contabilità ordinaria: **SGUC9B**



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio XII - Ambito territoriale della provincia di Siena

4. I destinatari del predetto incarico dovranno prendere servizio presso l'Istituzione scolastica assegnata il 1 settembre 2022;
5. I soggetti interessati potranno rinunciare all'incarico conferito con il presente provvedimento inviando apposita comunicazione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 26.08.2022, avendo cura di allegare copia fotostatica del proprio documento di identità, al seguente indirizzo e-mail: usp.si@istruzione.it.
6. L'insussistenza dei requisiti per l'attribuzione del contratto summenzionato, in qualsiasi momento verificata, comporta la revoca dall'incarico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.

La presente pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge nei confronti degli aspiranti docenti interessati dal conferimento dell'incarico a tempo determinato.

Avverso il presente decreto, che viene pubblicato all'Albo on line di quest'Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

Siena, data del protocollo

IL DIRIGENTE

Renata Mentasti

SIIC81200B - AD861C8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004718 - 25/08/2022 - VII - E